


ALBO N. 670  
DEL 21-10-2019



## COMUNE DI FALCONARA ALBANESE (Provincia di Cosenza)

Via Matteotti, 26 - 87030 Falconara Albanese (CS) - Telefono 0982 82018 - Fax 0982 82289  
Codice Fiscale e Partita IVA 86001230787 - Codice Istat 078052 - Codice Catastale D473  
Mail certificata [comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it](mailto:comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it)

PROVVEDIMENTO N. 2 /2019 /SERV. SUAP

PROT. N. 5707 DEL 21-10-2019

OGGETTO: Provvedimento di cessazione attività ricettiva "case e appartamenti per vacanze" in località Paradiso di Falconara Albanese.

### IL RESP.LE DEL SERVIZIO SUAP/ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### PREMESSO che:

- con verbale di accertamento e Contestazione di Violazione Amministrativa Nr. GdiF CS119 07/2019 la Guardia di Finanza, Compagnia di Paola, in data 07/05/2019, ha accertato che il Sig. Del Buono Cesare nato a Falconara Albanese il 16/01/1956 ed ivi residente in Loc. Paradiso, esercita in forma abusiva (senza aver ottenuto le previste autorizzazioni di cui alla L.R. n. 34/2018) l'attività ricettiva "case e appartamenti vacanze" in Località Paradiso- frazione Torremezzo di questo Comune;
- Con nota del 18/07/2019, in atti protocollo 4336 del 31/07/2019, il Sig. Del buono Cesare comunica di aver provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa;
- Con nota N. 4827 del 02/09/2019, notificata in pari data, il sottoscritto Responsabile del Servizio SUAP di questo comune, dispone la sospensione delle attività poste in essere nei locali per come accertato dalla Guardia di Finanza di Paola;

VISTA la nota protocollo 5002 del 13/09/2019 con la quale il Sig. Del Buono Cesare, meglio sopra generalizzato, ha inteso partecipare al procedimento prot. n. 4827 del 02/09/2019, presentando alcune considerazioni che dovrebbero essere sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento finale per come preannunciato;

RITENUTO che le osservazioni presentate non meritano favorevole accoglimento in quanto le stesse sono prive di concretezza ed effettività e non trovano giusto riscontro in situazioni giuridiche che possano consentire allo scrivente di adottare misura diversa da quella che sta per adottare, infatti:

- a) L'avvenuto pagamento della sanzione non costituisce né esimente né sostituisce l'autorizzazione necessaria per svolgere qualunque attività produttiva;

- b) L'incerta collocazione giuridica dell'attività posta in essere è questione secondaria rispetto al fatto della gestione di una attività che in sé è stata posta in essere. Diversamente detto non è nelle prerogative del Responsabile dell'Ufficio SUAP assegnare collocazioni giuridiche alle attività private;
- c) L'attesa della collocazione giuridica non esime lo scrivente dalla responsabilità di porre in essere il Provvedimento preannunciato in quanto nessuno è in grado di sapere se e quando detta collocazione giuridica sarà posta in essere.

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia;

DISPONE

L'immediata cessazione delle attività poste in essere dal Sig. Del Buono Cesare, nato a Falconara Albanese il 16/01/1956 ed ivi residente in Loc. Paradiso, nei locali siti in località Paradiso di questo comune, per come accertato dalla Guardia di Finanza di Paola;

DISPONE

altresi, che il presente provvedimento venga:

- notificato al Sig. Del Buono Cesare nato a Falconara Albanese il 16/01/1956 ed ivi residente in Loc. Paradiso;
- pubblicato all'Albo pretorio online dell'Ente per 15 (quindici) giorni, e sul sito web del comune nella sezione trasparenza;
- trasmesso:
  - al Servizio di Polizia Municipale- sede;
  - alla locale stazione dei Carabinieri Comando di San Lucido;
  - alla Guardia di Finanza di Paola;
  - alla C.C.I.A. di Cosenza;
  - all'Agenzia delle Entrate di Paola;
  - E p.c. al Sindaco - sede

Responsabile del procedimento è lo scrivente sottoscritto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria nel termine di 60 giorni dalla notifica, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP  
Dr. Federico Vena

